

**Il diritto di capire e la discriminazione linguistica nel
linguaggio giuridico. Il caso della legge italiana sull'aborto /
The Right to Understand and the Linguistic Discrimination. The
Case of Italian Law on Abortion**

Elena Pepponi

Università degli Studi di Udine, Italia

Abstract

In the present days, discrimination shows itself under different shapes. One of the most important rights is to understand laws, in order to have a free and complete access to our civil rights. In this paper, I will explore the case of Italian law language, taking the law n. 194, May 22, 1978 about abortion as an example of miscommunication between the Government and the female citizens.

At the beginning, I will analyze some datas about abortion in Italy. Then, I will show what are the main difficulties and the obstacles in law language. I also will attempt to offer a

concrete solution to the problem, by creating a new communicative text beside the original law. In this, I will take inspiration by the European Union's efforts of inclusion.

In the end, I will reflect on the role that jurists and linguists play in the solution of this problem.

Keywords: legal language, discrimination, abortion, rights, text comprehension.

1. Introduzione

Affinché si possa avere vita umana associata c'è bisogno di leggi che regolino gli aspetti della vita di comunità. Dalle società arcaiche a quelle avanzate, il diritto rappresenta dunque uno dei cardini, se non il cardine principale, su cui fondare una vita di gruppo. Il passaggio da un diritto consuetudinario, che viveva di tradizione orale, a un diritto scritto, è coinciso con l'aumento di specializzazione della lingua giuridica, nonché con una conseguente formalizzazione delle sue caratteristiche.

Come fanno infatti notare Garzone e Santulli (2008, 13), «il diritto non si limita a *usare* la lingua per comunicare i propri contenuti e per descrivere la propria realtà, piuttosto *si manifesta* linguisticamente, è *fatto di* testi e atti linguistici».

Se la lingua e la parola sono un diritto inalienabile di tutti i cittadini e le cittadine, tuttavia, cosa accade quando la parola della legge non è immediatamente comprensibile? Quante e quali sacche di società rimangono escluse dalla comprensione, che pure dovrebbe essere il primo e più importante scopo che la parola fattasi legge dovrebbe perseguire¹?

Storicamente ci sono alcuni gruppi sociali che più di altri risentono di diverse discriminazioni, figlie di retaggi culturali non ancora del tutto abbattuti. Le donne sono certa-

¹ A supporto di queste affermazioni mi pare opportuno citare nuovamente Garzone e Santulli (2008, 3): «anche i testi più tecnici – in particolare i testi costitutivi di diverso tipo, come il testo legislativo e la sentenza – pur essendo redatti da esperti utilizzando la terminologia, la sintassi complessa e le convenzioni testuali degli specialisti, estendono la propria validità al cittadino qualunque, che è costretto a confrontarsi con essi e ad essi conformarsi, tanto più che, in caso di mancato rispetto, l'ignoranza non è né scusante né attenuante».

mente tra i gruppi più emarginati, anche nelle società a forte sviluppo economico e culturale.

Tra le leggi che più riguardano da vicino la vita della donna e che possono dirigerne il corso c'è la l. 194/1978. Figlia di rivendicazioni e lotte strenue per la legalizzazione dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (d'ora in avanti Ivg), questa legge si rivolge a donne senza distinzione di censo, religione, titolo di studio, occupazione o domicilio. Il paradosso è che quest'universalità della legge, connotata esclusivamente per genere, si scontra con l'impossibilità di una sua diffusione capillare. Della legge possono avvalersi tutte, ma quante sono le donne che capiscono davvero cosa c'è scritto in un testo complesso e pieno di termini tecnici? La lingua giuridica, storicamente accusata, tra le altre lingue di specialità, di essere una delle più paludate e antiquate, fa mostra di sé in questa legge, escludendo chi non è più che abituata a misurarsi con testi ad elevata specializzazione. Ne consegue che molte delle destinatarie sono discriminate nel più basilare dei loro diritti: quello alla comprensione.

Il contributo vuole essere un punto di partenza per una riflessione sulla discriminazione dei diritti che passa attraverso la discriminazione linguistica. Vuole anche provare a riflettere su possibili soluzioni per la composizione di questo gap tra lingua giuridica e cittadinanza, al fine di migliorare la comprensione di un testo importante e, con essa, la consapevolezza da parte di tutte le donne dei loro diritti fondamentali.

2. Ivg in numeri: brevi statistiche sugli aborti volontari in Italia

Secondo la l. 194/1978, l'Ivg è permessa nei primi novanta giorni dopo il concepimento, laddove la donna:

accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4 co. 1).

Allo scadere dei novanta giorni, è permesso interrompere volontariamente la gravidanza se e solo se:

la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna [oppure] quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6 co. 1).


Per comprendere quante siano, oggi, le donne che fanno ricorso all'Ivg e quale sia la loro distribuzione sociale, mi sono basata sulle statistiche fornite dall'Istat. I dati sono tratti dallo studio *La salute riproduttiva della donna*, indagine relativa al decennio 2007-2017 e pubblicata sul sito dell'Istat il 5 marzo 2018 (Istat 2018)². In particolare, in questo articolo ho preferito concentrarmi sull'analisi del par. 6, *Gli esiti negativi del concepimento*. Ancora più nello specifico, ho tratto i dati di abortività volontaria delle donne focalizzandomi sul rapporto con il titolo di studio e con la condizione professionale. Ho poi confrontato i dati con quelli dell'Ivg da parte delle donne straniere, ancor più discriminate nella comprensione di una lingua speciale afferente alla loro L2. Il decennio esaminato per le donne straniere è quello tra il 2005 e il 2015.

2.1. Abortività volontaria per titolo di studio

I dati collezionati dagli esperti Istat si basano sulla comparazione tra rilevazioni del 1995 e rilevazioni del 2016. In vent'anni, il tasso di donne con la licenza di scuola media inferiore che fanno ricorso all'Ivg è diminuito dal 46,7% al 39,3%. Al contrario, le donne diplomate che decidono di abortire sono aumentate dal 39,6% al 43,3%; quasi raddoppiate le laureate, che da un 6,4% del 1995 si assestano su un 11,7% del 2016. Sempre predominante rimane il tasso delle donne occupate (46,3% nel 1995, 43,2% nel 2016).

Insomma, tra coloro che fanno ricorso all'Ivg, oltre 7 donne su 10 hanno un grado di cultura al livello di licenza media o di diploma, in quasi 5 casi su 10 sul computo generale si tratta di donne con un lavoro (graf. 1).

² Produzione editoriale reperibile al link <https://www.istat.it/it/archivio/210606>.



Graf. 1 - Distribuzione delle Ivg per titolo di studio e per condizione professionale, dati 1995 e 2016

*Fonte: Istat 2018, 83

Globalmente, si può parlare di un aumento del tasso generale di istruzione superiore o universitaria, che si riflette anche nelle statistiche sull'Ivg, ma come si pone questo dato in rapporto alla comprensione del testo?

Va tenuto conto del fatto che le leggi sono scritte usando la *lingua giuridica*, ovvero una lingua speciale³ pertinente a un certo ambito di conoscenze. Dunque, la lingua giuridica è tendenzialmente appannaggio degli esperti del settore, indipendentemente dal grado di cultura delle persone che si servono di un determinato testo di legge.

Non è pertanto in alcun modo garantita la comprensione da parte dell'utenza nonostante la maggior istruzione media.


2.2. *Abortività volontaria delle donne straniere in Italia*

Il tasso di Ivg in Italia non indica precisamente il numero di italiane che si avvalgono di questa procedura sanitaria. Si stima, infatti, che in Italia ci siano 5.047.028 stranieri al 1°

³ Si ricorda che ogni lingua speciale è una «varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistiche, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico». Vedi Cortelazzo 1994, 5.

gennaio 2017, di cui 2.642.899 donne⁴. Nel 2016, il 30,5% di tutti gli aborti compiuti da donne residenti in Italia è stato effettuato da donne di origine straniera. È interessante notare, come visibile dal graf. 2, che il tasso di donne provenienti da paesi a forte pressione migratoria che ricorrono all'Ivg sia quasi tre volte più elevato del tasso di italiane che si avvalgono della stessa pratica, e più che doppio rispetto alla percentuale di donne provenienti da paesi a sviluppo avanzato.

Nonostante rispetto alle analisi del 2005 la percentuale di aborti da parte di donne di paesi a forte pressione migratoria si sia più che dimezzata, essa rimane doppia, se non tripla, in confronto agli altri gruppi di donne analizzati.



Graf. 2 - Distribuzione delle Ivg per gruppi di nazionalità (PSA: Paesi a Sviluppo Avanzato; PFPM: Paesi a Forte Pressione Migratoria), dati 2005 e 2015

*Fonte: Istat 2018, 85

Questo importante dato sulle donne straniere apre uno squarcio nell'analisi della comprensibilità della lingua giuridica. In una società plurilingue e multiculturale, infatti, la legge dovrebbe essere in grado di arrivare a chiunque necessiti di servirsene, a prescindere dal tasso di specializzazione della lingua in cui è scritta.

⁴ Dati Istat reperibili al link: https://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1#.

Nei prossimi paragrafi ci si occuperà di una breve analisi sulle caratteristiche che rendono impervia la comprensione della lingua giuridica, per poi avanzare delle proposte di semplificazione e avvicinamento tra la legge e le cittadine.

3. Cosa rende la legge così complicata

3.1. *Il problema dei tecnicismi collaterali*

Tra le prime questioni problematiche che allontanano la lingua giuridica dalla comprensione dei cittadini e delle cittadine c'è quella dei *tecnicismi collaterali*⁵. Semplificando al massimo per i non addetti ai lavori, i *tecnicismi collaterali* potrebbero essere in un certo modo assimilati al *latinorum* di Don Abbondio: un uso programmatico di costrutti e termini complessi e non necessari al fine di elevare lo stile del discorso e marcare la differenza diastratica⁶ con il destinatario. Per esempio, nell'art. 2 co. 3 si legge:

per conseguire le finalità liberamente scelte *in ordine alla* procreazione responsabile.

All'art. 4 co. 1, invece, leggiamo:

la donna che *accusi* circostanze.

Questi accorgimenti innalzano il registro collocandolo su una varietà più elevata, senza per questo fornire un contenuto informativo maggiore di quello che garantirebbero scelte meno connotate.

I *tecnicismi collaterali* si differenziano dai *tecnicismi specifici*, o *termini*, che invece sono necessari in ogni lingua speciale. I *termini* servono infatti a denotare univocamente una realtà specialistica nell'ambito degli addetti ai lavori e non possono essere sostituiti né parafrasati. Bisogna sottolineare, per altro, che molti *termini* delle lingue speciali si

⁵ Essi sono definiti da Serianni (2005, 127-128) «vocaboli altrettanto caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì all'opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune».

⁶ Per *differenza diastratica* si intende la diversa collocazione sociale dei parlanti. Per un approfondimento sul concetto di *diastratia* si veda Berruto 2004.

sono fatti strada nella lingua comune, risultando familiari anche per persone con medio-basso tasso di scolarizzazione. Parole come *feto*, per esempio, sono in grado di essere analizzate da parlanti digiuni di lingua speciale della medicina, senza che per questo venga compromesso il loro grado di specializzazione per i tecnici del settore.

Nella l. 194/1978, tuttavia, è presente un contesto di rallentamento nella fruizione dovuto ai *tecnicismi collaterali* molto più che a quelli *specifici*, che è uno schermo alla comprensione per le cittadine e dunque un catalizzatore per le discriminazioni.

3.2. *La sintassi*

Non si può accusare la lingua giuridica di discriminare l'utenza nella comprensione senza fare menzione del problema sintattico. La sintassi delle lingue speciali, con in testa quella giuridica, presenta alcune caratteristiche particolari come le *inversioni sintattiche* e la *frase unica*.

Le *inversioni sintattiche* stravolgono l'ordine dei costituenti della frase, rendendo oneroso il carico cognitivo per un cittadino o una cittadina che voglia avvicinarsi al testo originale della legge. In una legge come quella sull'Ivg, che abbiamo visto servire la causa di donne eterogenee, questo non può che portare a una restrizione ancora ulteriore del bacino delle destinatarie.

Mi si potrebbe muovere l'obiezione che, dai dati del graf. 1 (par. 2.1.), si evince che sono molte le donne con un livello almeno medio di scolarizzazione a far ricorso a questa pratica. In realtà, la scuola italiana attuale non prepara in modo adeguato a questo compito di cittadinanza. Nelle stesse scuole superiori dove l'insegnamento del diritto è previsto, non si fornisce alla platea studente una consapevolezza critica sulla lingua del diritto stesso, mettendo spesso l'utenza nella posizione di miscomprendere tanto quanto le persone loro coetanee.

Si è accennato anche, all'inizio del paragrafo, alla *frase unica*. Come suggerisce la definizione, la *frase unica* è un tentativo estremo di condensazione delle unità informative all'interno dello stesso periodo in assenza di punti fermi. Generalmente, nella lingua giuridica si tende a far coincidere la *frase unica* con il comma. Lo scopo, secondo Mortara Garavelli (2001, 76) è quello di «disporre la materia secondo gerarchie chiaramente definite e riconoscibili, dalle formulazioni di valore generale alle loro applicabilità ai casi

particolari». Il problema, spiega ancora Mortara Garavelli (2001, 76-77), è che «l'ordinamento gerarchico delle unità di contenuto è tratto comune alla maggior parte dei prodotti linguistici che sottostanno a forti vincoli di formalità, e può essere ricostruito con una lettura interpretativa». Questa lettura interpretativa che guida l'utenza alla ricostruzione del significato del testo, dunque, dovrebbe essere delegata all'utenza stessa, la quale però, come visto, non ne ha le competenze.

Uno dei più lampanti esempi di frase unica si vede all'art. 5 co. 1, in cui abbiamo una proposizione principale (*il consultorio e la struttura socio-sanitaria hanno il compito*) e una subordinata di primo grado oggettiva (*di esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti*) spezzate da diversi gradi di paratassi e ipotassi:

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

3.3. Mancanza di chiarezza o mancanza di voglia di chiarezza?

Il problema fin qui analizzato è chiaro. Abbiamo un'importante percentuale di donne rappresentata dalla l. 194/1978 sull'Ivg. Questa percentuale, abbastanza eterogenea, comprende una notevole presenza di donne straniere e una preponderanza di donne scolarizzate al grado di licenza media o di diploma. Dall'altra parte abbiamo un testo di legge, con le sue impervietà linguistiche e comunicative, che deve disciplinare la pratica abortiva.

Alla lingua giuridica si è fin qui imputata una mancanza di chiarezza dovuta essenzialmente alla sua specificità e al suo uso in ambiti specialistici. Tuttavia, è da menzionare un filone di studi che denuncia una mancanza di *voglia* di chiarezza da parte di giuristi e

giuriste. Non sono mancati, infatti, studiosi e studiose che hanno accusato la lingua giuridica di mantenersi arroccata nella sua *turris eburnea* di complicata aulicità in modo programmatico. Vale la pena citare, per esempio, la posizione del giurista Michele Marchesiello (2013, 133), che evidenzia, da parte della giustizia, il «non volersi dire», con il rischio che la lingua diventi «strumento, più o meno passivo oppure complice, di un'operazione sistematica che potremo definire di sopraffazione linguistica».

Dello stesso parere è la linguista Stefania Cavagnoli (2007, 88): «la vaghezza rappresenta un problema per i linguisti e per i profani che si avvicinano al testo giuridico. I giuristi non la considerano così problematica [...]», salvo poi diventare comunque un impedimento quando «il contesto non aiuta nell'interpretazione, non rende cioè preciso per una determinata situazione il concetto normativo, nei casi quindi in cui non si riesce a riportare il concetto a un senso comune e condiviso». Più avanti la linguista chiarifica ulteriormente la sua posizione: «per il giurista la lingua è un ferro del mestiere che gli permette di esprimere concetti ai quali non sempre corrisponde una realtà concreta e queste entità astratte si materializzano nel linguaggio [...]. Per il giurista la lingua non è solo mezzo, quindi, ma anche oggetto della propria attività» (Ivi, 90-91).

In un altro contributo, Cavagnoli (2013, 74) esprime in modo chiaro anche il sentimento di riverenza della cittadinanza nei confronti di questa lingua così complessa: «in alcuni linguaggi, come quello giuridico, esistono riti e un alto grado di formalismo che appesantiscono il testo, dandogli però allo stesso tempo una patina di prestigio e di distacco dalla lingua comune che può incutere quanto meno rispetto nell'ascoltatore».

Insomma, i giuristi e le giuriste hanno nella lingua un bene prezioso e primario, ma non sempre hanno di essa una consapevolezza critica utile a propiziare la fruibilità e l'accessibilità della legge da parte della cittadinanza.

Il caso qui analizzato, ovvero di una legge specificamente rivolta a utenti donne, può ulteriormente viaggiare sul binario della sopraffazione. Citando ancora Cavagnoli (2013, 76), infatti, il linguaggio giuridico è «conservativo, maschile». Una lingua pensata per restare nei secoli e per esercitare il diritto, dunque il potere, storicamente un potere di uomini sugli altri uomini e sulle donne. Poco più avanti nella stessa pagina della linguista si legge: «la lingua è sempre veicolo di potere [...]. In fondo, i testi di diritto controllano, legittimano, subordinano, coordinano potere e autorità attraverso le parole e le strutture

discorsive. [...] È il linguaggio che spesso tende a rendere difficile la comprensione dei testi, e mette quindi in posizione asimmetrica il lettore non specialista. Il potere è quindi dato dalla non comprensione del testo da parte di chi vede il proprio mondo regolato da tale testo».

Dunque, cosa fare per mediare tra l'esigenza di un testo fruibile e una lingua di specialità, oscura proprio in quanto speciale? Si potrebbe cedere alla tentazione di fornire come unica alternativa valida quella di un testo comprensibile a tutti. Se la lingua giuridica scivolasse, però, in quella direzione, la legge perderebbe il suo sacrosanto diritto a una lingua di specialità, cedendo il passo a una lingua d'uso comune non valida in un ambito tecnico.

La tesi più equilibrata e misurata sulle istanze della lingua giuridica è quindi senz'altro quella di Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Sabatini (2003, XXIV) spiega infatti che «interventi superficiali e semplicistici sulla forma possono alterare la sostanza. Se si coltivasse l'illusione di rendere accessibile tutto a tutti non si farebbe che seminare confusione e incertezza interpretativa, matrici di ingiustizia generalizzata. D'altra parte, l'oscurità dovuta all'ermetismo di formule iniziatiche contraddice il sacrosanto diritto che ognuno ha di orientarsi tra le norme e le convenzioni del vivere civile».

4. Proposte per una semplificazione e una migliore comprensione del testo giuridico

La tesi esposta finora ha cercato di analizzare il problema del rapporto tra legge e cittadinanza da più angolazioni. Dunque, è il momento di domandarsi se esiste o meno una soluzione a questo problema. Una risposta netta è praticamente impossibile da dare, poiché, come si è visto, la lingua giuridica oscilla costantemente tra due poli opposti.

Da un lato, infatti, c'è il gruppo di addetti e addette ai lavori, che rivendica il diritto ad una lingua speciale di comunicazione per il proprio settore di conoscenze. Esigenze di

denotazione e di univocità⁷ si impongono, dunque, come in tutte le altre lingue di specialità.

D'altro canto, la lingua giuridica ha, per sua natura, una forte ricaduta sulla lingua comune. Molti dei suoi *termini*, o *tecnicismi specifici*, hanno avuto una diffusa circolazione anche tra le persone non esperte, soprattutto grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Nonostante questa apparente vicinanza, però, la diffidenza e la percezione di oscurità da parte di cittadini e cittadine rimane ancora elevata, le professioni giuridiche non hanno finora trovato un equilibrio soddisfacente tra le due tensioni contrapposte.

4.1. L'Unione Europea: un modello virtuoso a cui ispirarsi

Partendo dalla *medietas* di Francesco Sabatini per arrivare alla composizione del gap tra specializzazione e comprensibilità, vale la pena esplorare un caso virtuoso di avvicinamento tra cittadinanza e testi di legge senza che venga stravolta la natura di questi ultimi.

Si tratta del database delle leggi dell'Unione Europea, reperibile al link www.europa.eu. Nella schermata iniziale si può selezionare la lingua di accesso per poi navigare nel sito. Nella maschera in alto, tra le varie opzioni, si può selezionare *Diritto dell'UE*, scegliendo poi la voce *Legislazione e giurisprudenza > Accesso alla legislazione*. Si giunge dunque a una pagina dove sono disponibili le voci *Legislazione in vigore* e *Legislazione in preparazione*. Sotto la voce *Legislazione in vigore*, cliccando sul link *Il diritto dell'Unione Europea (Eur-Lex)*, si arriva alla pagina dedicata. Qui, dal menu *Diritto dell'UE* sulla sinistra, bisogna selezionare la voce *Sintesi della legislazione dell'UE*. Si approda finalmente a una pagina dove sono raggruppate tutte le leggi e i provvedimenti dell'Unione Europea divisi per argomento. Scegliendo un argomento ed entrando al suo interno, ci si accorge che l'utente non si trova immediatamente a contatto con i testi normativi, ma con delle sintesi. I testi, costruiti ad hoc per favorire la comprensione e facilitare chi legge, organizzano la materia in maniera razionale, con ampie divisioni per paragrafi ed elenchi puntati. Prima di trovarsi direttamente in rapporto con il testo di legge, dunque, l'esperienza dell'utente è filtrata da un testo rielaborato e pensato esplicitamente per la comprensione.

⁷ Cfr. Cortelazzo 1994; Gualdo e Telve 2011.

Questo sforzo compiuto dall'Unione Europea dimostra che, volendo, è disponibile una via già tracciata da seguire per attenuare la distanza tra cittadinanza e testo di legge. Si potrebbe, anche in Italia, organizzare un progetto congiunto tra professioni giuridiche e linguistiche per la realizzazione di simili testi. Creando un *database* liberamente consultabile di tutte le leggi dello Stato italiano attualmente in vigore, si potrebbe fornire ai cittadini e alle cittadine un primo filtro per la comprensione. Prima di decidere di leggere integralmente il testo originale, l'utenza può incontrare un testo pensato appositamente per essere capito, meno complesso e non scritto in lingua speciale.

4.2. Organizzazione della materia testuale in una eventuale sintesi della l. 194/1978

Per proporre una sintesi esplicativa di un testo bisogna innanzitutto analizzarne la struttura. La lingua giuridica ha, per esempio, un uso degli aggettivi e degli avverbi diverso dalla lingua comune: essi possono minare la comprensione creando disuguaglianze. La sintassi caratteristica della lingua speciale, come già spiegato diffusamente nel par. 3.2, è ad elevato grado di complessità: per abbattere la distanza tra legge e cittadinanza bisogna ridimensionare i periodi, organizzando anche la materia in maniera più schematica, per esempio con l'aiuto di elenchi puntati.

Infine, una spiccata situazione di discriminazione linguistica, che va a colpire a un tempo le fasce meno scolarizzate e i gruppi di donne straniere (e spesso queste due categorie coincidono), è quella relativa all'uso di tempi e modi complessi del verbo. La costruzione di subordinate con congiuntivi o modi indefiniti rallenta la lettura e scherma la comprensione.

4.2.1. Semplificazione degli aggettivi e degli avverbi

Nella lingua giuridica non è raro trovare aggettivi in posizioni diverse rispetto a quelle della lingua comune.

Nel caso degli aggettivi numerali cardinali, per esempio, il loro uso è fortemente standardizzato. Secondo l'Enciclopedia Treccani online «nella scrittura tecnica o commerciale, il numerale cardinale viene spesso posposto al sostantivo quando questo sia

un'unità monetaria o di misura⁸». Per esempio, all'art. 19 co. 1-2 della l. 194/1978 si legge:

chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a *lire centomila*.

Una persona con poca familiarità con i testi giuridici difficilmente troverà “naturale” questa costruzione frasale. Inoltre, molte donne che ricorrono alla pratica dell'Ivg oggi possono non avere alcuna memoria del sistema monetario della Lira, per via di un'età troppo giovane o di una provenienza estera. L'utente non avrebbe, in questo caso, alcuna idea di quale sanzione spetterebbe a un soggetto nel caso di procurato aborto, sia esso un terzo o la donna stessa. Volendo proporre una sintesi esplicativa, questo passaggio potrebbe essere reso con:

chiunque provoca nella donna l'aborto con metodi para-medici o in contravvenzione con la legge è punito [se c'è il consenso della donna] con il carcere fino a 3 anni. La donna, in caso di aborto autoprovocato, è punita con una *multa*.

Un altro esempio simile si ha all'art. 18 co. 4, dove si ragiona di pene e sanzioni per chi causa aborto, lesioni o addirittura morte per la donna in stato di gravidanza prima dei 18 anni. Si dice che:

le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli *anni diciotto*.

Semplificando, basterà scrivere che:

le pene sopra citate sono tutte aumentate se la donna è *minorenne*.

Funzionale a uno snellimento del testo è anche il ridimensionamento nei confronti degli avverbi. Come ci tiene a precisare Rovere (2010, 123), gli avverbi di modo mostrano

⁸ Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-numerali-cardinali_%28La-grammatica-italiana%29/.

«nella lingua giuridica, rispetto alla lingua comune, una particolare produttività» poiché si impongono come «alternativa sintetica, e quindi economica, ad espressioni analitiche semanticamente equivalenti».

Seguendo ancora Rovere, bisogna tuttavia distinguere tra avverbi *comuni* e quelli *tecnici*. Questa separazione è un po' il contraltare dell'alternanza lessicale tra *tecnicismi specifici* e *tecnicismi collaterali*. Gli avverbi *tecnici* servono a precisare una nozione, un concetto o un'applicazione della norma e non possono essere eliminati. Viceversa, gli avverbi *comuni* sono gli stessi che si possono trovare nell'italiano dell'uso e possono essere ridotti in fase di creazione di un testo semplificato. All'art. 8 co. 6, per esempio, leggiamo:

nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici *adeguatamente* attrezzati, *funzionalmente* collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Questi avverbi non sembrano, dal punto di vista linguistico, ricoprire un ruolo tecnico insostituibile. Dunque, per una persona che per la prima volta si avvicini a questa normativa sull'Ivg non aumentano il quantitativo di informazione trasmessa. Ecco perché, nel voler proporre una sintesi, si può chiosare con:

L'interruzione volontaria di gravidanza dovrà essere realizzata in strutture pubbliche, dotate di adeguati requisiti socio-sanitari per gli interventi e collegate ad ospedali di riferimento in caso di emergenze.

4.2.2. *Uso e organizzazione degli elenchi puntati*

La materia testuale, oltre che resa semplice, va anche organizzata in maniera razionale. Non bisogna dimenticare che il compito del diritto, per citare una nota frase di Tullio de Mauro, è quello di farsi capire per «dovere costituzionale». Come sostiene anche Bice Mortara Garavelli (2001, 76) «una buona *dispositio* rispetta la successione logica e temporale dei fatti da regolare e dei procedimenti da seguire». La tesi propugnata in questo articolo è che ci siano gruppi di donne, nel novero di coloro che ricorrono all'Ivg, escluse del tutto o in parte dalla comprensione di una legge che le riguarda in prima persona. Per

cercare di ovviare a questo problema, almeno dal punto di vista dell'organizzazione testuale, non c'è arma migliore degli elenchi puntati.

Non trattandosi del testo di legge originale, intoccabile, ma di una sintesi esplicativa, si può fare un uso abbondante degli elenchi puntati. Inoltre, una simbologia come quella dell'elenco è molto nota e prescinde dalle identità diatopiche o diastratiche dei parlanti.

L'elenco puntato, per altro, permette di sciogliere gli elenchi in riga, molto frequenti nella lingua giuridica. Questa frammentazione di un periodo ampio permette di creare tante frasi minime, o poco più, quanti sono i punti, semplificando sia la sintassi sia l'uso di tempi e modi del verbo altrimenti complessi.

Prendiamo ancora una volta a modello l'art. 5 co. 1. Volendo proporre un testo semplificato, si dirà che i motivi che possono spingere una donna all'Ivg sono:

- rischio di alterazioni di natura psico-fisica per la mamma;
- condizioni economiche sfavorevoli;
- condizioni sociali e familiari avverse alla nascita di un bambino;
- circostanze del concepimento;
- rischio di anomalie o malformazioni nel concepito.

Le strutture socio-sanitarie che si prendono in carico l'assistenza della donna, invece:

- informano la donna su tutti i suoi diritti sanitari e legali relativi alla gravidanza;
- tutelano eventuali gravidanze a rischio per le donne lavoratrici ed le aiutano nel vedere rispettati i propri diritti sul luogo di lavoro;
- fanno superare alla donna le criticità o le cause che potrebbero portarla a voler abortire, aiutandola con ogni mezzo sia durante la gravidanza che durante e dopo il parto.

4.2.3. *Uso semplificato di tempi, modi e persone del verbo*

Alcune lingue speciali molto tecniche, come quella della medicina, presentano una morfologia sintassi con grande prevalenza del tempo indicativo e della diatesi passiva o impersonale. Alcuni verbi ricorrenti come *fare, realizzare, avvenire, consistere, comportare, esistere, determinare* costituiscono l'ossatura fondamentale delle proposizioni.

La lingua giuridica, tuttavia, fa eccezione. Per via del già citato meccanismo della frase unica (cfr. par. 3.2.), in ogni comma tendono ad accumularsi periodi molto ampi. Non mancano, quindi, subordinate oggettive, concessive, causali, ipotetiche, temporali, modali e consecutive (queste le più diffuse, ma possono essercene di volta in volta di altri tipi). Molte di queste subordinate richiedono congiuntivi e condizionali, oltre che essere spesso costruite con forme gerundive o implicite. Insomma, un carico cognitivo non da poco per l'utenza.

Ancora una volta, per proporre una semplificazione, si può partire dagli elenchi puntati e, in generale, dalla scelta di frasi brevi. Grazie a questa modalità di organizzazione testuale, è più probabile realizzare frasi semplici, create dai verbi e dai loro argomenti necessari.

Queste frasi avranno nella stragrande maggioranza dei casi un verbo reggente all'indicativo presente; è auspicabile dotare il più possibile i verbi di soggetto esplicito, per evitare le ambiguità. Quasi sempre il soggetto è in terza persona singolare o plurale, tra le prime ad essere imparate dalle donne straniere e tra le più dominate dalle parlanti madrelingua a tutti i gradi di scolarizzazione. Nel secondo esempio del par. precedente si può trovare un'idea, che non è l'unica via percorribile ma coniuga bene queste esigenze:

I consultori familiari e le strutture socio-sanitarie di assistenza:

informano la donna su tutti i suoi diritti sanitari e legali relativi alla gravidanza;

tutelano eventuali gravidanze a rischio per le donne lavoratrici e le *aiutano* nel vedere rispettati i propri diritti sul luogo di lavoro;

fanno superare alla donna le criticità o le cause che potrebbero portarla a voler abortire, aiutandola con ogni mezzo sia durante la gravidanza che durante e dopo il parto.

5. Il ruolo del diritto e la posizione della linguistica nell'eliminazione delle discriminazioni

La tesi della discriminazione linguistica mi pare, finora, solida, esaminata in larga parte dei suoi aspetti e supportata da numerose prove al riguardo.

Resta da domandarsi cosa possa fare il diritto stesso e cosa, invece, debba fare la linguistica per aiutare ad abbattere questo tipo di discriminazioni.

Bisogna subito precisare che i due campi del sapere non possono lavorare in solitaria. I giuristi e le giuriste, infatti, ricevono formazione e incoraggiamento dai loro maestri a perpetrare la formalità della loro lingua speciale. D'altra parte, dovendo servire a creare dei prodotti potenzialmente perfetti, come le leggi, la lingua speciale deve a tutti i costi continuare a mantenere elevato il grado di specializzazione.

Dall'altro lato c'è il mondo della linguistica, che per ovvi motivi non può toccare i testi di legge redatti da figure esperte, né può proporre alternative ugualmente significative dal punto di vista giuridico.

Infine c'è l'utenza, che ha tutti i diritti di comprendere, ma di fatto non ne viene messa in condizione.

L'unica alternativa praticabile, non senza fatica, è quella della cooperazione. Diritto e linguistica dovrebbero poter dare vita a tavole rotonde di discussione per affrontare il problema a livello nazionale. In questo modo si potrebbe proporre la creazione di un gruppo di profili esperti che si prenda l'onere di dotare ogni legge italiana di una sintesi esplicativa. Con la collaborazione di altre figure professioniste si potrebbe poi programmare un database sulla scia di quello dell'Unione Europea, con le leggi suddivise per argomento.

Chiaramente è un progetto ambizioso e oneroso dal punto di vista del capitale umano e finanziario. Tuttavia potrebbe essere un primo passo per la diminuzione della discriminazione nei confronti di tutti i gruppi sociali interessati.

Riferimenti bibliografici

Berruto, G. (2004), *Prima lezione di sociolinguistica*, Roma-Bari, Laterza.

Cavagnoli, S. (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere. Una simbiosi possibile*, Alessandria, Edizioni Dell'Orso.

Cavagnoli, S. (2007), *La comunicazione specialistica*, Roma, Carocci.

Cortelazzo, M.A. (1994), *Le lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova, Unipress.

Garzone, G. e Santulli, E. (a cura di) (2008), *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè.

- Gualdo, R. e Telve, S. (2011), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci.
- Istat (2018), *La salute riproduttiva della donna*, Roma, Istat - <https://www.istat.it/it/archivio/210606>.
- Marchesiello, M. (2013), “Il linguaggio della legge”, in Mariani Marini, A. e Bambi, F. (in collaborazione con l'Accademia della Crusca e la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, University Press, pp. 133-148.
- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia*, Torino, Einaudi.
- Rovere, G. (2010), “Il principio dell'economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in – mente”, in Visconti, J. (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano, Edizioni universitarie di Lettere, Economia e Diritto, pp. 119-162.
- Sabatini, F. (2003), “Presentazione”, in Mariani Marini, A., *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, Giuffrè Editore, pp. XXIII-XXV.
- Serianni, L. (2005), *Un treno di sintomi: i medici e le parole*, Milano, Garzanti.

Testo primario

Legge 194/1978 *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza* - https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_845_allegato.pdf.

Sitografia

<https://www.istat.it/it/>.

<https://ec.europa.eu/eurostat>.